



Rep.	N.	Titolo	Classe	Data
1039	30909	I	10	04/12/2009

Ai Responsabili Dipartimenti dell'Amministrazione Centrale
Ai Segretari di Facoltà
Ai Segretari di Dipartimento/Centro
Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di Comparto
Al Coordinatore della R.S.U.
e, p.c. Al Magnifico Rettore
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti

LORO SEDI

OGGETTO: procedura per la fruizione dei permessi sindacali.

Con il Contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) - sottoscritto in sede ARAN il 9 ottobre 2009 - è stato, tra l'altro, introdotto l'obbligo, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di inviare al Dipartimento della funzione pubblica (DFP) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti.

La mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per il Responsabile del procedimento.

Infatti, le Amministrazioni che non ottemperino, nei tempi ivi previsti, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso.

La nuova disciplina contrattuale, entrata in vigore dalla data di stipula del citato CCNQ, richiede quindi una profonda revisione della procedura finora adottata per la fruizione dei permessi sindacali, sicché, pur nella consapevolezza che tali adempimenti comporteranno un non indifferente aggravio dell'attività amministrativa di tutte le strutture universitarie, risulta necessario individuare urgentemente i **soggetti**, le **modalità** e i **tempi** per la corretta e tempestiva



trasmissione delle informazioni relative alla fruizione dei permessi da parte dei Dirigenti sindacali regolarmente accreditati, in modo da evitare ogni possibile infrazione che determinerebbe l'automatica applicazione del sistema sanzionatorio sopra richiamato.

Gli adempimenti derivanti dall'attuazione del vigente CCNQ riguardano tutto il personale contrattualizzato in servizio presso l'Università degli studi di Foggia, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato, part time, ecc.), compresi i Dirigenti.

I dipendenti che possono fruire delle prerogative sindacali sono esclusivamente i Dirigenti sindacali accreditati dalle Segreterie territoriali delle OO.SS. di Comparto e i componenti della Rappresentanza sindacale universitaria (RSU).

L'accreditamento avviene mediante formale comunicazione delle predette Segreterie all'ufficio 'Relazioni sindacali', il quale provvede tempestivamente ad informare il Responsabile della struttura dove presta servizio il Dirigente sindacale interessato. Tale comunicazione viene, altresì, fornita autonomamente dal predetto ufficio per i dipendenti che risultano componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.).

Al fine di consentire una corretta gestione degli accrediti, le Segreterie territoriali delle OO.SS. di Comparto sono invitate a comunicare al predetto ufficio, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15 c.m., i nominativi dei Dirigenti sindacali da accreditare, in modo che lo stesso possa provvedere entro la fine del corrente anno ad inoltrare le correlate comunicazioni ai Responsabili delle strutture dove gli stessi prestano servizio.

Le tipologie di permesso di cui i Dirigenti sindacali possono fruire sono quelle previste dal CCNQ 7 agosto 1998 e precisamente:

- art. 9 permessi per l'espletamento del mandato;
- art. 11 permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari (non fruibili dalla RSU).

Il Dirigente sindacale è, pertanto, tenuto a comunicare la tipologia di permesso di cui intende fruire, nonché l'Organizzazione sindacale alla quale devono essere imputate le ore di permesso.

Come riportato in premessa, il CCNQ 9 ottobre 2009 ha introdotto l'obbligo di inviare al DFP le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali entro le due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi **provvedimenti di autorizzazione**.

A tale scopo, è opportuno chiarire che le prerogative in questione rappresentano un diritto dei soggetti sindacali che, salvo casi eccezionali, non può essere limitato da alcun atto discrezionale dell'Amministrazione. L'art. 10 del CCNQ 7 agosto 1998 prevede infatti che *"della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura"*.

Conseguentemente, i permessi sindacali potranno essere fruiti dai Dirigenti sindacali accreditati dallo scrivente ufficio, nel limite del monte ore assegnato a ciascuna Organizzazione e/o Federazione e alla RSU, semplicemente a seguito di comunicazione sottoscritta



congiuntamente dal Dirigente sindacale e dal Rappresentante Sindacale accreditato e recapitata, prima della fruizione, al Responsabile della struttura dove il Dirigente Sindacale presta servizio, in modo da consentire al medesimo Responsabile la predisposizione delle misure organizzative necessarie per supplire l'assenza del lavoratore.

La procedura autorizzativa, richiamata dal CCNQ 9 ottobre 2009, non può che intendersi quindi limitata all'accertamento del possesso da parte del richiedente del requisito di Dirigente sindacale.

La comunicazione del Dirigente sindacale dovrà essere, quindi, trasmessa dal Responsabile della struttura all'ufficio 'Relazioni Sindacali', accompagnata da una dichiarazione dalla quale si evincano le ore e i minuti di permesso sindacale effettivamente fruiti dal dipendente, coerente con i dati registrati nella procedura di rilevazione delle presenze.

Qualora il permesso sia riferibile all'intera giornata, va indicato il numero di ore previste per la singola giornata, dell'orario di lavoro del dipendente interessato.

Al fine di consentire l'esatta determinazione della durata del permesso sindacale, tale comunicazione deve essere effettuata improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo alla fruizione del permesso, in modo che l'ufficio 'Relazioni Sindacali' possa trasmettere l'informazione al DFP, tramite l'apposita procedura on-line denominata GEDAP, entro i due giorni lavorativi successivi alla fruizione del permesso.

Al fine di standardizzare e velocizzare il flusso delle predette informazioni, è stato predisposto un apposito modulo che i Responsabili delle strutture utilizzeranno per l'inoltro dei dati richiesti.

La comunicazione dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE** a mezzo posta elettronica, per il tramite del Responsabile di struttura, a tutti i seguenti indirizzi s.fattobene@unifg.it - relazionisindacali@unifg.it - p.monteleone@unifg.it, improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno successivo alla fruizione del permesso ed avendo cura di inserire la spunta sulla richiesta di conferma di avvenuta lettura.

In alternativa, sarà possibile inviare la predetta comunicazione a mezzo fax (0881-338.400/582).

In caso di mancata conferma di avvenuta lettura o di avvenuta trasmissione entro il giorno successivo, il predetto Responsabile è invitato a contattare l'ufficio 'Relazioni Sindacali' o, in alternativa, l'ufficio 'Gestione Presenze' ai seguenti numeri telefonici: 0881-338377/564/376/576.

Il Responsabile del procedimento, tenuto alla trasmissione delle informazioni al Dipartimento della funzione pubblica, è già individuato nell'Operatore GEDAP dell'ufficio 'Relazioni Sindacali' accreditato presso il DFP, funzione attualmente svolta dal dott. Stefano Fattobene.

Assumono, altresì, la responsabilità del procedimento, per quanto riguarda la trasmissione dei dati all'ufficio 'Relazioni Sindacali', i singoli Responsabili amministrativi delle



strutture (Responsabili Dipartimenti Amministrazione Centrale, Segretari di Facoltà e di Dipartimento/Centro) dove prestano servizio i dipendenti che fruiscono dei permessi sindacali.

A tal proposito, si ricorda ancora una volta che la mancata trasmissione dei dati entro i termini sopra indicati costituisce, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per il Responsabile del procedimento (art. 9, comma 9, CCNQ 9 ottobre 2009).

Ulteriori richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'ufficio 'Relazioni Sindacali', utilizzando la casella di posta elettronica relazionisindacali@unifg.it.

Distinti saluti.

F.to Il Direttore Amministrativo
(dott. Costantino QUARTUCCI)